



Regolamento BYOD per docenti

Utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

Premesso che:

- l'Istituto Comprensivo "Niccolò Tommaseo" di Torino intende adottare delle politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) per consentire ai docenti di utilizzare i dispositivi digitali personali per lo svolgimento delle attività istituzionali e didattiche;
- per "dispositivi digitali personali" si intendono: PC portatili, notebook, tablet, laptop, smartphone, di proprietà del docente.

Articolo 1

Ogni docente può utilizzare i propri dispositivi digitali durante le ore di lavoro solo ed esclusivamente per motivi inerenti alle attività istituzionali e didattiche. Ogni altro uso non è considerato lecito.

Articolo 2

È consentito il collegamento alla rete wi-fi istituzionale tramite strumenti personali solo per motivi inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali e didattiche. I dispositivi digitali mobili che si collegano alla rete della scuola devono essere protetti da virus, malware, spyware e adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 3

I docenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi, e devono curarne la custodia e il corretto utilizzo. Nel caso in cui un docente dimentichi il proprio dispositivo a scuola, l'Istituto non sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti o furti.

Articolo 4

È vietato ai docenti effettuare riprese, scattare fotografie, effettuare registrazioni vocali agli alunni e ai documenti, con i dispositivi digitali personali, e diffondere il materiale così raccolto, salvo che per esigenze didattiche riconosciute dalla scuola e facendo sempre riferimento alle informative adottate in presa visione e ai consensi adottati e firmati da genitori o tutori. In ogni caso, eventuali foto o video degli alunni effettuati dai docenti con i propri dispositivi digitali personali dovranno essere immediatamente cancellate a cura dello stesso docente, non appena esaurita la finalità per cui sono state effettuate.

Articolo 5

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento d'Istituto e alla normativa in vigore, tra cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).